



Roma, li 6 maggio 2009

Prot. CC 24/09 Prot. BP n.p.  
Prot. AT 638/09 Prot. AV 981/09  
Prot. MG .....

Egr. dott.ssa **Fabrizia Lapecorella**  
Direttore generale delle Finanze

Via Pastrengo, 22  
00185 Roma

Egr. dott. **Attilio Befera**  
Direttore Agenzia delle Entrate

Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D  
00145 - Roma

**Dipartimento delle Finanze - Trasmissione a mezzo fax: 06 50171813**  
**Agenzia delle Entrate - Trasmissione a mezzo fax: 06 50543218**

Oggetto: *“Osservazioni in merito alle criticità di applicazione della c.d. tassa etica nel periodo d'imposta 2008”*

Con recenti provvedimenti – D.L. 185/2008, D.P.C.M. 13/03/2009 e Risoluzione 107/E del 22/04/2009 – è stata resa operativa, a decorrere dal periodo d'imposta 2008, l'applicazione dell'addizionale del 25% sulla quota di reddito complessivo netto proporzionalmente attribuibile alle attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza nonché alle trasmissioni volte a sollecitare la credulità popolare.

Il D.P.C.M. 13/03/2009 ha fornito i primi elementi per l'individuazione:

- del “materiale pornografico” intendendo per tale i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti
- delle “trasmissioni volte a sollecitare la credulità popolare”, intendendo per tali quelle, accessibili attraverso servizi telefonici a pagamento o nelle quali sia prevista, a carico dell'utente, ogni altra dazione economica, in qualunque forma corrisposta in relazione alla prestazione, nell'ambito della trasmissione stessa, resa da cartomanti, indovini, taumaturghi e medium e comunque da soggetti che fanno riferimento a credenze magiche, astrologiche, divinatorie e analoghe.

La risoluzione 107/E del 22/04/2009, oltre ad istituire i codici tributo per il versamento della prevista addizionale a saldo ed in acconto, conferma che l'applicazione della stessa, come stabilito dall'art. 31 del D.L. 185/2008, decorre dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del richiamato DL e cioè dal periodo d'imposta 2008.

L'applicazione della addizionale presuppone in primo luogo:

- la corretta individuazione dei corrispettivi del 2008 relativi alla cessione dei beni e alla prestazione dei servizi ad essa assoggettati. Nel merito si evidenzia che la precisa individuazione dei beni e dei servizi, assoggettabili all'addizionale, è avvenuta solo nel 2009 e che, in mancanza della stessa non è stata possibile una distinta qualificazione e quantificazione dei relativi corrispettivi al momento del loro conseguimento. Inoltre, la disposizione istitutiva dell'addizionale (Art. 1, comma 466, L. 23/12/2005 n. 266), non imponeva distinte annotazioni contabili; ciò determina una onerosa, ed in alcuni casi impossibile, attività di ricostruzione dei dati da parte dei soggetti obbligati al versamento della tassa etica da operarsi su un esercizio ormai chiuso.
- la corretta compilazione dell'apposito prospetto previsto nella dichiarazione relativa alle imposte sui redditi. Nel merito si evidenzia che necessitano chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate sulle modalità di determinazione dell'importo da assoggettare all'addizionale in quanto la disposizione istitutiva della stessa è, a tal fine, molto sintetica e lascia dubbi interpretativi di non modesta entità tra i quali, a titolo puramente esemplificativo, la non chiarezza circa le modalità di versamento qualora obbligato sia un soggetto collettivo di cui all'art. 5 del TUIR.

In considerazione delle suddette difficoltà operative si richiede:

- la convocazione di un incontro con le associazioni di categoria, in tempi compatibili con gli adempimenti connessi, per far conoscere le problematiche che l'attuazione della norma in oggetto comporta, soprattutto con riferimento alla difficoltà (in alcuni casi all'impossibilità) di individuare distintamente i corrispettivi relativi al 2008 e al primo trimestre del 2009, in relazione anche alle diverse caratteristiche gestionali dei più svariati soggetti interessati, quali edicolanti, noleggiatori etc.;
- l'emanazione di una circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate che fornisca chiarimenti in merito alle modalità di determinazione della predetta addizionale, disposta dal citato articolo 1, comma 466, L. n. 266/2005 e attuata dal provvedimento del 13 marzo 2009.

Si evidenzia, infine, nella fase applicativa di una disposizione le cui finalità sono pregevoli, una scarsa considerazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 della Legge 27/7/2000 n. 212, disponendo, di fatto, una retroattività della disposizione non senza conseguenze.

Certi della Vostra sensibilità alle istanze della piccola impresa, è gradita l'occasione per porgerVi i più cordiali saluti.

**CNA**

IL RESPONSABILE  
CLAUDIO CARPENTIERI




**Casartigiani**

IL RESPONSABILE  
BIGNAMINO PISANO



**Confartigianato**

IL DIRETTORE  
ANDREA TREVISANI



**Confcommercio**

IL RESPONSABILE  
ANTONIO VENTO



**Confesercenti**

IL RESPONSABILE  
MARINO GABELLINI

